

ASSICURAZIONE

Auto



Barca



Cane



Moto e Motorini



Sci e Snowboard



Tutti gli sport



Viaggio



PROTEZIONE NAUTICA

L'ASSICURAZIONE
PER LA TUA BARCA



Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914

PROTEZIONE NAUTICA



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.
SEDE LEGALE E DIREZIONE: C.so di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - MI - Italia - Tel. 02 582111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1221
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni SpA - www.navale.it



NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

(diversi dall'Assicurazione obbligatoria R.C.Auto)

(In conformità all'art. 123 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 e alla circolare ISVAP n. 303 del 2.6.97 e n. 518/D del 21.11.03)

Gentile Cliente,

desideriamo fornirLe, con la presente Nota, alcune informazioni prima della conclusione del contratto.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA

La Compagnia Navale Assicurazioni S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni S.p.A.

Navale Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in Italia a Milano in Corso di Porta Vigentina, 9.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con R.D.L. del 29/4/1923 n° 996

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Compagnia propone di applicare la legge italiana al contratto che verrà stipulato.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Unità Reclami

Via Farini, 17

00185 ROMA

Telefax 06 48904736

e-mail: reclami@navaleassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori ove esistenti.

Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Relativamente ai contratti Credito e Cauzioni, si raccomanda al Cliente di porre attenzione al decorso dei termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

Raccomandiamo di leggere attentamente il contratto prima di firmarlo.

Per rispettare la legge sulla "privacy":

La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali per finalità assicurative e sui Suoi diritti (**Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali**).

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (2), e/o dati già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (4), il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (5), in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (6) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (7); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso:

Navale Assicurazioni S.p.A.

Via Farini, 17

00185 ROMA

Tel. 06 47834001 - Fax 06 47834387

e-mail: privacy@navaleassicurazioni.it

NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente che i dati siano trattati per: la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, brokers di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma I, letto d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
- 5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.e. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.e. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'Informativa oppure consultando il sito internet www.navale.it
- 6) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4 comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
 - 7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa
 - 8) i diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
 - 9) L'elenco completo dei responsabili del trattamento può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente anche consultando il sito internet www.navale.it
 - 10) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in Informativa o consultando il sito internet www.navale.it.

	Pag.
DEFINIZIONI	6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	8
<i>Sezione 1</i> - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA' DA DIPORTO	9
<i>Sezione 2</i> - GARANZIE AGGIUNTIVE	13
<i>Sezione 3</i> - ASSISTENZA	16

DEFINIZIONI

(Ai sottostanti termini viene convenzionalmente attribuito il significato indicato a fianco di ognuno)

Alaggio	Manovra consistente nel tirare fuori dall'acqua l'unità da diporto e porre sulla terraferma la stessa, per mezzo di appropriati strumenti (gru, paranchi, funi, ecc.)
Ancoraggio	Blocco dell'unità da diporto: 1) quando si trova in acqua dando fondo - lasciando cioè cadere l'ancora sul fondo - per mezzo di appropriate catene o funi collegate all'ancora stessa o a bitte al porto di ormeggio; 2) durante il trasporto terrestre con mezzi idonei, con appropriate funi e catene.
Apparato motore	Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertire, la linea d'asse o il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Avaria	Si intende il sinistro subito dall'unità da diporto per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale sinistro deve rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dell'unità da diporto in condizioni normali.
Boma	Asta su cui viene inferita la base della randa; è collegato all'albero dell'unità da diporto a vela ed aiuta a mantenere tesa la base della randa e a regolarne l'andamento.
Centrale operativa	È la struttura di Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Navale Assicurazioni SpA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Navale stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente	La persona o Ente che sottoscrive la polizza per se o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Danno	La perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
Delegataria	In caso di coassicurazione, l'impresa che emette il contratto di assicurazione.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità.
Fiocco	Vela triangolare fissata all'albero di prua.
Franchigia	Importo, in cifra fissa o in percentuale del valore assicurato, da dedurre dall'indennizzo
Furto	Impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Genoa	Vela di prua di dimensioni maggiori del fiocco.
Giacenza	Luogo dove ha dimora abitualmente l'unità da diporto inattiva : può essere sia in acqua che a terra.
Impianto elettrico	Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autostendersi e propagarsi.
Inferire	Inserire l'inferitura della vela all'albero, allo strallo, al boma nell'apposita canaletta.
Infortunio	Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Indennizzo	La somma dovuta da Navale in caso di danno.
Malattia	Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Navale	Navale Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.

Nodo	L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.
Ormeggio	Serie di operazioni e manovre per fermare, fissare una nave o un unità da diporto ad apposite bitte in un porto impedendo con ancore, catene e cime che venti, moto ondoso e correnti possano spostare l'unità dalla posizione prescelta.
Pirateria	Brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di navi o unità da diporto. Atto illegittimo di violenza, detenzione o depreazione commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una unità o nave da diporto.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Navale.
Quadrante	La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.
Randa	Vela triangolare inferita all'albero col suo lato verticale prodiero e al boma con quello inferiore.
Rapina	Impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Rischio	La probabilità che si verifichi un sinistro.
Sartie	Ciascuna delle manovre dormienti, in cavo metallico che sostengono lateralmente l'albero sotto sforzo (possono essere alte, intermedie e basse).
Sartie volanti	Sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tese verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.
Scheda di polizza	Il documento riassuntivo delle coperture acquistate, che prova il diritto dell'Assicurato alla prestazione assicurativa e che, con il libretto ed eventuali appendici, forma parte integrante ed inscindibile del contratto. Il documento contiene anche: - I dati atti ad individuare il contraente e l'oggetto dell'assicurazione - Il premio netto totale annuo da corrispondere per ogni singola sezione - Il premio lordo complessivo da corrispondere per la polizza - Le dichiarazioni del Contraente.
Scoperto	Percentuale di danno a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta ad esplosione.
Sinistro	Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso della Polizza.
Società	L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
Spinnaker	Vela di prua di grandi dimensioni non inferita, leggera e usata in andature dal traverso alla poppa.
Unità da diporto	La costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dalla Legge 11 Febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.
Varo	Messa in acqua di una nave o unità da diporto che è stata per un periodo di tempo in secco, per mezzo di appropriati strumenti (gru, paranchi, funi, ecc.)
Vizio occulto	Grave difetto nascosto alla vista di un oggetto, che ne impedisca il regolare e buon funzionamento.

CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1**
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.**
- Art. 2**
Durata ed efficacia dell'assicurazione pagamento del premio
- L'assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto.
Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede di Navale o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
- Art. 3**
Alienazione dell'unità da diporto
- In caso di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che Navale abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione e di imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto.**
- Art. 4**
Modifiche dell'assicurazione
- Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
- Art. 5**
Oneri fiscali
- Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**
- Art. 6**
Legge applicabile e giurisdizione
- La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 7 Oggetto assicurato

L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "a - corpo" della scheda di polizza).

L'unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate in polizza (scheda di polizza). Le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto (partita "b - dotazioni" della scheda di polizza);
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita a) (partita "c - vele extra" della scheda di polizza);
- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita "d - battelli e/o motori di servizio" della scheda di polizza).

L'unità da diporto non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzatura da pesca e da immersioni subacquee;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

Art. 8 Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata nella scheda di polizza.

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita "a - corpo", salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d).

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal contraente non equivalgono a stima.

Art. 9 Limiti di operatività

La garanzia è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

a) entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché le acque interne dei Paesi europei;
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;

b) durante:

- la navigazione o la giacenza in acqua con persone a bordo;
- le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
- la giacenza senza persone a bordo:
 - in porto
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne,
 - a terra;
- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico di Navale;

c) purché l'unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

Per imbarcazioni di età superiore a 9 anni, l'assicurazione è valida a condizione che sia stata presentata a Navale una perizia effettuata anteriormente alla decorrenza della polizza, da un perito navale di gradimento di Navale stessa.

Tale perizia dovrà attestare lo stato dell'imbarcazione e la sua navigabilità. La validità della perizia sarà di 4 anni salvo che nel frattempo si siano verificati sinistri o si siano effettuati lavori di manutenzione straordinaria.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione indicato nella scheda di polizza, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO

Art. 10 Rischi assicurati

Navale assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta nella scheda di polizza di polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e ivi richiamata.

"A" (garanzia massima) - La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d), sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissate, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

"B" (garanzia ridotta) - La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

"C" (garanzia minima) - La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Art. 11 Rischi esclusi

Per le garanzie "A", "B" e "C", previste dall'art. 10 (Rischi assicurati) sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, Navale risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 Cod. Nav.);
- c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;
- e) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- f) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

La garanzia non vale:

- i) quando l'unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;
- ed inoltre, per le garanzie "A" e "B", previste dall'art. 10 (Rischi assicurati):
- j) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo;
 - k) per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o del-

le prese dal mare.

Infine per la garanzia "A" prevista dall'art. 10 (Rischi assicurati), sono esclusi dall'assicurazione:

- l) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- m) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- n) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- o) le parti affette da vizi occulti.

Art. 12
Obblighi dell'assicurato
in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) far pervenire a Navale avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ., preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza.
Il predetto avviso a Navale deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- b) procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 Cod. Civ.) per evitare o diminuire il danno. L'intervento di Navale per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa di Navale contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 Cod. Civ.
Su richiesta ed a rischio e spese di Navale devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) far pervenire a Navale, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 Cod. Nav.
Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire a Navale copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata a Navale.

Art. 13
Accertamento del danno

Navale ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Art. 14
Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione di Navale è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 18.
Il valore indicato nella scheda di polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

Art. 15
Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.
Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'unità da diporto (partita "a - corpo" della scheda di polizza di polizza). e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

Art. 16
Abbandono

L'assicurato può abbandonare l'unità da diporto a Navale ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:
- l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarsi facendone richiesta altrove;
- l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto eccede il 75% del valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.
Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 17
Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.
In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod. Nav.).
L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.
Sono esclusi le riparazioni ed i rimpiazzi non riconosciuti necessari dal perito incaricato di Navale. In caso di disaccordo l'Assicurato potrà nominare un proprio perito. I due periti potranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Il costo della prestazione del perito nominato dall'Assicurato sarà a suo carico mentre quello del terzo perito sarà ripartito in parti uguali fra l'Assicurato e Navale.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO

- Art. 18**
Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto
- Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.
Navale non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o ricuperatori.
- Art. 19**
Cessazione della validità del certificato di classe
- Se il Contraente ha presentato il Certificato di Classe, attestante l'iscrizione dell'unità da diporto alla più alta classe del Registro Italiano Navale o del Lloyd's Register o dell'American Bureau of Shipping o di altro Registro approvato da Navale e, al momento di un sinistro, il Certificato di Classe non risultasse in regolare corso di validità, l'indennità verrà ridotta nella stessa proporzione dello sconto goduto per la qualifica suddetta.**
- Art. 20**
Franchigie e/o scoperti
- Le indennità che risultassero dovute da Navale, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione dello scoperto e/o franchigia indicati nella scheda di polizza che rimangono a carico dell'Assicurato.
Lo scoperto e/o franchigia indicati nella scheda di polizza si applicheranno raddoppiati nei seguenti casi:
- a) perdita totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferrocemento;
 - b) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo:
 - a benzina;
 - diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
 - c) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso si applicherà solo lo scoperto del 20% e non la franchigia.
 - d) spese e compensi di assistenza e/o salvataggio, ma in questo caso si applicherà lo scoperto del 30% con il minimo di Euro 1.550,00.
- Art. 21**
Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente
- Navale rinuncia alla rivalsa nei confronti del comandante e/o del conducente dell'unità da diporto.
- Art. 22**
Pagamento dell'indennizzo
- Navale pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione.
In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte di Navale o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.
In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali dell'Assicurato in relazione al sinistro, è facoltà di Navale di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nella scheda di polizza (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) Regate veliche

In deroga a quanto previsto dalle condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

- 1. con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;**
- 2. con alberi in carbonio;**
- 3. multiscafi;**
- 4. prototipi.**

Alle definizioni di cui al punto 1. si attribuisce il seguente significato:

Armamento frazionato: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.

Crocette acquartierate: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

Sartie volanti: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.

L'assicurazione è prestata:

D-1) negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C"). Nel caso di scelta della forma di garanzia "A", i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto;

oppure:

D-2) esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker e/o gennaker ed i danni conseguenti a deformazioni o piegatura delle vele.

I suddetti patti speciali (D-1 e D-2) non valgono durante la normale navigazione.

Le indennità che risultassero dovute da Navale saranno soggette all'applicazione dello scoper-to e/o franchigia indicati nella scheda di polizza, ma raddoppiati.

E) Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio.

Nel caso in cui l'imbarcazione venga data in locazione/noleggio senza equipaggio alle dipendenze del proprietario, le indennità che risultassero dovute da Navale per questa estensione di garanzia saranno pagate previa deduzione della franchigia, indicata nella scheda di polizza, raddoppiata.

F) Scuola di vela o di guida

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

G) Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio

Navale rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

H) Trasferimenti terrestri

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

SEZIONE 2 - GARANZIE AGGIUNTIVE

- I) Eventi socio-politici** In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.
Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei, dell'Albania nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla Jugoslavia.
Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.
- J) Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico (Solo con la garanzia "A" e per unità di valore assicurato superiore ad € 200.000,00.=).** **Premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento,** l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali dell'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.
La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.
Le indennità che risultassero dovute da Navale, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% con il minimo di € 1.550,00.= che rimane a carico dell'Assicurato.
- K) Acque non protette** In parziale deroga all'art. 9 punto b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondosso per oltre un quadrante, **limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne.**
Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- L) Alluvione e inondazione** In parziale deroga all'art. 11 lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.
- M) Bagagli ed oggetti personali (Solo con la garanzia "A").** In parziale deroga all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.
Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.
L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza.
I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di 258,00.= per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto.
- N) Deroga alla regola proporzionale per danni parziali (Solo con la garanzia "A" o "B").** In deroga all'art. 17, terzo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la "regola proporzionale", prevista dall'art. 1907 del Cod. Civ., nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%.
L'applicazione della "regola proporzionale" sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.
- O) Rimpiazzo a nuovo (Solo con garanzia "A" o "B").** In caso di danno parziale all'imbarcazione assicurata a parziale deroga dell'art. 17 comma secondo delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel calcolo del risarcimento dovuto non sarà applicato alcun degrado alle parti danneggiate.
La presente estensione di garanzia non s'intenderà tuttavia applicabile:
- **Ad imbarcazioni di età superiore ai tre anni;**
- **A batterie, sartie in genere, dotazioni extra di bordo, dotazioni veliche ordinarie ed extra,**

moquettes, tendaggi, cuscini, materiale da camera quale asciugamani, lenzuola, coperte, tappezzerie poste all'esterno, pitturazione antivegetativa, cime di ormeggio, scotte e drizze in tessile, trasduttori in testa d'albero per centralina del vento, trasduttori di contamiglia posti fuori dello scafo, agugliotti e femminelle di timoni sospesi e ferrati allo specchio di poppa, sartie volanti ed apparati di tesatura delle medesime, strumentazione motore o centraline del vento poste all'esterno e non convenientemente coperte, cappe e teli da notte, cagnari, alberi di imbarcazioni stazzate IMS/IRC, impianti elettrici e quadri elettrici senza protezione da sovraccarico o corto circuito, scafi o parti di essi non omologati RINA, scafi in alluminio il cui tenore di magnesio sia inferiore al 3,5%, per i quali l'indennizzo sarà pagato nei limiti ed in proporzione al valore commerciale che gli stessi avevano al momento del sinistro.

L'assicuratore convenzionalmente per costo di rimpiazzo delle cose assicurate intenderà il costo per sostituire le cose danneggiate con altre uguali nuove od equivalenti per uso o funzioni ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio senza tener conto di sconti o prezzi di favore.

A sua completa discrezione potrà decidere di sostituire le parti danneggiate o perdute od una parte di esse senza dar luogo all'indennizzo diretto e tali parti saranno per quanto possibile similari alle specifiche ed alle caratteristiche operative delle relative parti originali.

In caso di sinistro si determinerà separatamente per ciascuna parte, entro il valore assicurato, l'ammontare del danno e la rispettiva indennità dovuta a termini di polizza, senza possibilità di compensazione fra le stesse.

Qualora le parti sostituite comportassero una miglioria nel tipo o qualità od una maggior capacità o rendimento rispetto all'interesse rimasto danneggiato, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento o capacità.

L'assicuratore in nessun caso risponderà:

- Dei costi supplementari per la riparazione o sostituzione di parti non più in produzione, rispetto ai costi di riparazione o sostituzione che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità o uso ancora in produzione;
- Per eventuali aumenti nei costi di riparazione o sostituzione conseguenti ad ordinanze amministrative o leggi vigenti che possano prevedere restrizioni per riparazioni, sostituzioni o modifiche delle parti rimaste danneggiate o da sostituire.
- Le spese per eventuali riparazioni provvisorie e le maggiori spese per trasporti a grande velocità.

A nessun titolo l'assicuratore sarà comunque tenuto a pagare una somma maggiore di quella assicurata riportata nella scheda di polizza.

P) Stima accettata

A parziale deroga dell'art. 8 comma II delle norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto si conviene fra le parti che i valori dichiarati in polizza dal contraente equivalgono a stima accettata fra le parti.

Per imbarcazioni di età superiore a tre anni la presente Garanzia aggiuntiva è valida a condizione che sia stata presentata a Navale una perizia effettuata anteriormente alla decorrenza della polizza, da un perito navale di gradimento di Navale stessa.

Tale perizia dovrà attestare il valore dell'imbarcazione.

La validità della perizia sarà di anni uno.

SEZIONE 3 - ASSISTENZA ALLE UNITÀ DA DIPORTO

Limiti di operatività

TERRITORIALI

Il luogo, ad oltre 10 miglia dal porto di stazionamento, ove l'Assicurato ha subito il sinistro per cui richiede alla Centrale Operativa di intervenire.

Può essere nei porti ed approdi delle coste del Mar Mediterraneo e laghi italiani, ad eccezione delle prestazioni "invio del personale tecnico" ed "invio di uno skipper" per la quale vale la seguente limitazione:

- di laghi italiani;
- della costa italiana del Mar Mediterraneo;
- della Costa Azzurra francese da Tolone a Ventimiglia;
- della Corsica.

DI GARANZIA

Tutte le prestazioni di seguito elencate, tranne quelle al punto 14, non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della garanzia stessa.

Art. 1

Invio di personale tecnico

Quando

L'imbarcazione resta immobilizzata in seguito ad avaria e viene rilevata tramite consulto tecnico tra la Centrale Operativa e l'Assicurato la necessità dell'intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto.

Come

La Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più rapido, aereo, auto, ecc. Le spese di viaggio andata e ritorno, vitto alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico sono a carico della Centrale Operativa.

L'Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla Centrale Operativa e ad accertarsi che le riparazioni vengono eseguite accuratamente.

Esclusioni

La retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'imbarcazione sul posto resta a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente a saldare il tecnico.

Istruzioni

Comunicare alla Centrale Operativa i dati dell'imbarcazione.

Art. 2

Invio pezzi di ricambio

Quando

I pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'imbarcazione e ritenuti indispensabili dalla Centrale Operativa alla navigazione e non sono reperibili sul posto.

Come

La Centrale Operativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loro invio con il mezzo più rapido, solitamente per aereo, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio. Le spese di spedizione restano a carico della Centrale Operativa fino ad un massimo di Euro 520,00= per sinistro e per anno assicurativo, **mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall'invio.**

La Centrale Operativa non assume la responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

Esclusioni

Pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali. Spese doganali per il ritiro dei pezzi a destinazione.

Istruzioni

Comunicare i seguenti dati:

- per l'imbarcazione: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;
- per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP.

Inoltre fornire ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti: numero di riferimento della casa costruttrice, ecc. La Centrale Operativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

Art. 3

Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio

Quando

a) L'imbarcazione, a seguito di avaria, resta immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa e gli Assicurati non possono attendere sul posto che la riparazione venga ultimata oppure, in caso di furto dell'imbarcazione stessa, quando questa viene ritrovata dopo il rientro degli Assicurati, oppure

b) nessuno degli Assicurati è abilitato a condurre l'imbarcazione in seguito a malattia o infortunio dello skipper.

Come

La Centrale Operativa provvederà ad inviare skipper ed eventuale equipaggio in treno o aereo con spese di viaggio a carico proprio per raggiungere l'imbarcazione e, successivamente, per rientrare dalla località dove è stata condotta l'imbarcazione stessa.

Oppure, a scelta dell'Assicurato, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per permettergli di recuperare l'imbarcazione.

Esclusioni

Spese di carburante, retribuzione e mantenimento dello skipper e dell'eventuale equipaggio.

Istruzioni

a) **Fornire alla Centrale Operativa il nome e il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti**

b) **Comunicare il nome e il recapito telefonico del medico che ha accertato l'impossibilità a condurre l'imbarcazione.**

In ogni caso lasciare sull'imbarcazione le istruzioni per l'uso degli accessori e dei documenti dell'imbarcazione stessa e i documenti di bordo.

Art. 4

Rientro degli assicurati

Quando

a) L'imbarcazione, a seguito di avaria, resta immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dell'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa, oppure

b) In caso di perdita totale o furto dell'imbarcazione.

Come

La Centrale Operativa provvede a fornire agli Assicurati un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo classe economica, per permettere loro di raggiungere la propria residenza in Italia tenendo a proprio carico i relativi costi.

Esclusioni

Gli Assicurati in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili così come riportato sui documenti di navigazione dell'imbarcazione.

Istruzioni

a) **Fornire alla centrale Operativa il nome e il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni e farsi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;**

b) **Denunciare il furto alle locali Autorità di Polizia e inviare copia della denuncia alla Centrale Operativa.**

In ogni caso richiedere direttamente alla Centrale Operativa di mettere a disposizione i biglietti di viaggio.

Art. 5

Rientro sanitario

Quando

In caso di infortunio o malattia le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti telefonici diretti tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendono necessario il trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza.

Come

Con il mezzo che i medici della Centrale Operativa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- il treno di prima classe e, occorrendo il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa con i relativi costi a proprio carico.

La Centrale Operativa organizza ed effettua anche il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia; Navale Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 2.600,00.=

Esclusioni

Non danno luogo alla prestazione:

- **le infermità o le lesioni che a giudizio del medico della Centrale Operativa possono essere**

SEZIONE 3 - ASSISTENZA ALLE UNITÀ DA DIPORTO

- curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali e internazionali;
 - le malattie croniche, neuropsichiatriche e quelle insorte prima dell'inizio del viaggio;
 - gli stati di gravidanza dopo il 6° mese;
 - le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Art. 6
Rientro
con accompagnatore
assicurato

Quando
In caso di rientro sanitario dell'Assicurato in base alle condizioni del punto precedente, i medici della Centrale Operativa non ritengono necessaria l'assistenza di un medico o un infermiere durante il viaggio.

Come
La Centrale Operativa organizzerà il rientro dell'accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario del paziente, fino al luogo di ricovero in Italia tenendo a proprio carico i relativi costi.

Esclusioni
Le spese di soggiorno dell'accompagnatore.

Art. 7
Viaggio di un familiare

Quando
L'Assicurato è ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni.

Come
La Centrale Operativa provvede a fornire un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.
La Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese dei biglietti.

Esclusioni
Le spese di soggiorno del familiare.

Art. 8
Consulenze mediche

Quando
In caso di infortunio o malattia, è necessario valutare lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Come
Tramite un collegamento telefonico diretto effettuato dai medici della Centrale Operativa e l'Assicurato o il medico che l'ha in cura sul posto.

Istruzioni
Comunicare il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.

Art. 9
Invio urgente
di medicinali

Quando
Le specialità medicinali, regolarmente registrate in Italia, che il medico ritiene indispensabili allo stato di salute dell'Assicurato sono introvabili sul posto ed i medici della Centrale Operativa concordano che le specialità reperibili sul posto non sono equivalenti.

Come
La Centrale Operativa provvederà ad inviare i medicinali richiesti con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali, con i costi del trasporto a carico della Centrale stessa.

Esclusioni
Le specialità medicinali non registrate in Italia.

Istruzioni
Specificare con precisione nome del medicinale, modalità di somministrazione (se pillole, fiale ecc.) ed eventualmente la casa farmaceutica.

Art. 10
Interprete a disposizione

Quando
L'Assicurato in caso di ricovero in ospedale per infortunio e/o malattia improvvisa o arresto o minaccia di arresto all'estero in seguito a incidente della navigazione, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale.

Come

La Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete tenendo a proprio carico i costi **dell'interprete fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

**Art. 11
Rientro anticipato**

Quando

L'Assicurato deve rientrare immediatamente alla sua residenza, prima della data che aveva programmato e con mezzo diverso da quello inizialmente previsto:

- a) in caso di avvenuto decesso, in Italia come da data risultante dal certificato di morte rilasciato dall'anagrafe esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora;
- b) in caso di danni gravi alla sua abitazione in Italia in seguito a furto, incendio, allagamento, crollo.

Come

La Centrale Operativa provvede a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, fino al luogo dove si trova il familiare deceduto o alla sua residenza tenendo a proprio carico le relative spese.

Esclusioni

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione, secondo le richieste di quest'ultima, sugli eventi che danno luogo alla prestazione.

**Art. 12
Anticipi di denaro**

Quando

- a) L'Assicurato, in seguito a furto oppure a guasto o danneggiamento dell'imbarcazione, non può provvedere direttamente e immediatamente a pagare le spese che ne derivano;
- b) L'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto all'estero, in seguito a incidente della navigazione in cui sia coinvolta l'imbarcazione assicurata, è tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non può provvedere direttamente ed immediatamente.

Come

La Centrale Operativa provvederà a:

- a) a titolo di prestito gratuito a pagare in nome e per conto dell'Assicurato le spese fino a Euro 260,00.= complessive per sinistro;
- b) a versare all'estero la cauzione penale per conto dell'Assicurato, a titolo di prestito gratuito, fino a Euro 3.700,00.= per sinistro.

Esclusioni

Nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia e qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla centrale Operativa adeguate garanzie di restituzione.

Istruzioni

L'Assicurato deve fornire subito alla Centrale Operativa adeguate garanzie di restituzione e, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro due mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

**Art. 13
Trasmissione messaggi urgenti (Prestazione fornita ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento dell'imbarcazione).**

Quando

L'Assicurato ha la necessità di comunicare con persone in Italia e si trova nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro.

Come

La Centrale Operativa provvede a trasmettere il messaggio.

La Centrale Operativa non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

Esclusioni

Sono esclusi i messaggi rivolti a persone a bordo di imbarcazioni.

**Art. 14
Informazioni pronte (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 18,00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali).**

Quando

L'Assicurato ha bisogno di un consiglio per risolvere i problemi o i quesiti relativi a:

- informazioni meteorologiche;
- informazioni varie sui porti italiani;
- supporto per prenotazione o verifica di disponibilità di posti barca nei porti (Italia, Costa Azzurra, Corsica)
- supporto per prenotazione a terra di alberghi, aerotaxi, aerei ecc.

SEZIONE 3 - ASSISTENZA ALLE UNITÀ DA DIPORTO

Come chiamare la Centrale Operativa in caso di necessità	<p>Come Con una risposta telefonica al quesito resa possibile dal sistema informativo della Centrale Operativa.</p> <p>Navale Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei suoi Assicurati la propria Centrale Operativa di Europ Assistance Italia, in funzione 24 ore su 24. In caso di necessità, l'Assicurato può collegarsi con la Centrale Operativa, in qualsiasi momento, di giorno o di notte, per 365 giorni l'anno.</p>
Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni	<p>TELEFONO +39 02.58.24.51.45</p> <p>TELEGRAMMA: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., Piazza Trento 8, 20135 Milano Nel corso della navigazione il collegamento con la Centrale Operativa può essere effettuato tramite le stazioni radio costiere utilizzando la frequenza VHF o HF sui canali prestabiliti e richiedendo il successivo collegamento telefonico con il +39 02.58.24.51.45. Qualsiasi corrispondenza relativa a questo servizio dovrà essere inviata a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO Per guadagnare tempo, alla prima chiamata comunicare con precisione.</p> <ul style="list-style-type: none">- la natura del problema (sanitario o tecnico);- cognome e nome;- numero della polizza preceduto dalla sigla NAVM;- indirizzo del luogo da cui si effettua la chiamata e recapito telefonico dove la Centrale Operativa potrà richiamare nel corso dell'assistenza. <p>Inoltre l'Assicurato dovrà seguire attentamente le istruzioni per la richiesta di assistenza indicate per ogni prestazione. Importante! Ogni prestazione deve essere sempre richiesta alla Centrale Operativa che interverrà direttamente.</p> <p>Si applicano le esclusioni ed i casi di inoperatività previsti dalla polizza della Navale Assicurazioni Spa. Ferme restando le esclusioni e le deroghe riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni: Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gare motonautiche e relative prove ed allenamenti;b) guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi, terremoto, maremoto, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;c) dolo dell'Assicurato;d) abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;e) tentato suicidio o suicidio. <p>Non sono fornite le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento della Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile che impedisca o limiti o ritardi l'erogazione della prestazione. Ogni diritto nei confronti di Navale Assicurazioni S.p.A. derivante dalla presente polizza, si prescrive entro il termine tassativo di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2952 C.C. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Navale Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di validità della polizza. Le prestazioni non sono dovute per imbarcazioni che l'Assicurato sottopone ad uso improprio. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice della Navigazione.</p>

